DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONI AEROPORTUALI, DI TRASPORTI ECCEZIONALI E DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI EMERGENZA

Art. 5

L'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere il rilascio della relativa abilitazione professionale purche' esibiscano idonea certificazione che sara' definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti la loro idoneita' allo svolgimento di tale attivita'.".

Versione in vigore dal 29 giugno 1995, non più in vigore dal 25 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-gestioni-aeroportuali-di-trasporti/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it